

PROVVEDIMENTO MOTIVATO
RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA IN HOUSE “NEWCO” SRL, A
TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DALLE
INFRASTRUTTURE IDRICHE ED AL RICOLLOCAMENTO DEGLI ASSETS IDRICI
NELL’AMBITO DELL’ATO DI COMPETENZA, ATTRAVERSO SUCCESSIVE
OPERAZIONI DI SCISSIONE (DA LARIO RETI HOLDING SPA) E FUSIONE (IN
COMO ACQUA SRL)

Art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 175/2016

1. Premessa

Ai fini della costituzione di una nuova società da parte di un'Amministrazione pubblica, la stessa, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, è obbligata a dover motivare la predetta operazione sotto diversi profili da cui deve emergere la stretta necessità e strumentalità dell'acquisito della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali nonché la fattibilità economico-finanziaria dell'operazione, la sua convenienza e compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità che contraddistinguono l'azione amministrativa.

Il presente Documento intende dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 175/2016 con riferimento all'operazione costituzione di una nuova SOCIETÀ IN HOUSE "NEWCO" SRL A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA, nella forma di società a responsabilità limitata, con totale partecipazione dei Comuni di Albavilla, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Arosio, Brenna, Cabiato, Cantù, Capiago Intimiano, Carugo, Inverigo, Lambrugo, Lurago d'Erba, Mariano Comense, Monguzzo, Novedrate, Pusiano.

2. Il quadro normativo di riferimento

La normativa sulle società a partecipazione pubblica richiede affinché la P.A. possa costituire una società di capitali, il rispetto di specifici principi e vincoli finalizzati ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa nonché la maggiore efficienza della stessa in un'ottica di "razionalizzazione della spesa pubblica".

Tali principi sono, in particolare, contenuti agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e riassumibili nei seguenti punti:

- Art. 4, co. 1 – Vincolo di Scopo: *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";*
- Art. 4, co. 2 e ss. – Vincolo di Attività: *"Nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, le P.A. possono, direttamente o indirettamente, costituire società ed acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2 (e ss.);*
- Art. 5, co. 1 – Motivazione della costituzione: *"l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".*

L'amministrazione invia, poi, l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché alla Corte dei conti che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi dell'art. 5 D.Lgs. n. 175/2016, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

3. L'operazione da attuare

Le società Lario Reti Holding S.p.A. e Como Acqua S.r.l. hanno intrapreso, insieme ai rispettivi Uffici d'Ambito Provinciali, un percorso di riorganizzazione finalizzato a consentire la concentrazione in capo a Como Acqua S.r.l. degli assets idrici attualmente di proprietà di Lario Reti Holding S.p.A., ma insistenti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Como e funzionali all'esercizio del Servizio Idrico Integrato in detto ambito. Tale riorganizzazione prevede un processo di unificazione della gestione dei servizi idrici in capo al concessionario d'ambito Como Acqua S.r.l. e, quindi, la concentrazione nel concessionario stesso della titolarità dei relativi beni infrastrutturali, attualmente in proprietà Lario Reti Holding S.p.A..

L'operazione di ricollocamento degli assets idrici extra ATO nella Provincia di Como posseduti da LRH, nel gestore del SII della Provincia di Como (Como Acqua) sarà attuata attraverso un'operazione di scissione di ramo aziendale da Lario Reti Holding s.p.a. e successiva fusione in Como Acqua s.r.l., che consentirà la coincidenza tra appartenenza societaria e ambiti territoriali di competenza in cui è svolto il servizio idrico integrato, che si compone di diverse fasi, tra le quali principalmente:

- | | |
|--------|--|
| FASE 1 | approvazione del progetto complessivo da parte dell'Ufficio d'Ambito ATO di Lecco (ALLEGATO n. 1) e dell'Ufficio d'Ambito ATO di Como (ALLEGATO n. 2); |
| FASE 2 | approvazione della struttura dell'operazione che condurrà alla scissione del ramo d'azienda c.d. Extra ATO e si concluderà con la fusione per incorporazione di detto ramo in Como Acqua, anche con riferimento al DOCUMENTO PROGRAMMATICO RELATIVO AL PROCESSO DI SCISSIONE DEL C.D. RAMO EXTRA ATO DA LRH S.p.A. E SUCCESSIVA INCORPORAZIONE IN COMO ACQUA Srl, che illustra l'operazione (ALLEGATO n. 3) da parte dell'Assemblea dei Soci di LRH (ALLEGATO n. 4) integrato con verbale Cda (ALLEGATO 5) |
| FASE 3 | stipula di un CONTRATTO D'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA EXTRA ATO tra LRH e Como Acqua attraverso il quale LRH concede a Como Acqua, che accetta, il ramo d'azienda Extra ATO avente ad oggetto l'esercizio del Servizio Idrico dell'ambito della porzione territoriale dei Comuni Comaschi, con voltura delle concessioni di derivazione di acque sorgenti, pozzi e derivazioni d'acqua da LRH a Como Acqua, così come indicate nel contratto d'affitto di ramo d'azienda (ALLEGATO n. 6); |
| FASE 4 | costituzione di una NEWCO, SOCIETÀ IN HOUSE TRA I "COMUNI COMASCHI" SOCI DI LRH: Albavilla, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Arosio, Brenna, Cabiato, Cantù, Capiago Intimiano, Carugo, Inverigo, Lambrugo, Lurago d'Erba, Mariano Comense, Monguzzo, Novedrate e Pusiano, con approvazione degli ATTI relativi alla suddetta costituzione e, in particolare: <ul style="list-style-type: none">• Prospetti/tabelle contenenti i "valori" della Newco e, precisamente:<ul style="list-style-type: none">- Elenco dei soci Comuni Comaschi in LRH (ALLEGATO n. 7)- Stato Patrimoniale del ramo d'azienda extra ATO (ALLEGATO n. 8)- Dettaglio valore assets idrici (ALLEGATO n.9)• Quote dei Comuni Comaschi nella Newco, detenute in misura fra loro proporzionale alle quote di partecipazione da ciascuno di essi |

attualmente detenute in Lario Reti Holding S.p.A, determinate sulla base del Bilancio di esercizio al 31.12.2023 (ALLEGATO n. 10)

- Atto Costitutivo (ALLEGATO n. 11)
- Statuto (ALLEGATO n. 12)
- Provvedimento motivato relativo alla Costituzione di una nuova società in house ai sensi dell'art 5 del D.lgs. n. 175/2016 (ALLEGATO n. 13)
- PEF (ALLEGATO n. 14)

- FASE 5 scissione del ramo extra ATO da LRH a beneficio della Newco (ramo aziendale idrico già oggetto del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 28.12.2023 tra Como Acqua S.r.l e Lario Reti Holding S.p.A.), dando atto che le quote della Newco saranno detenute dai medesimi Comuni Comaschi in misura fra loro proporzionale alle quote di partecipazione da ciascuno di essi attualmente detenute in Lario Reti Holding S.p.A
- FASE 6 subentro della Newco nel contratto d'affitto del di ramo d'azienda Extra ATO;
- FASE 7 fusione per incorporazione della Newco in Como Acqua S.r.l. con la contestuale acquisizione, da parte dei Comuni Comaschi, di quote di Como Acqua S.r.l. in misura proporzionale al valore dei beni idrici di proprietà della Newco.

Il processo di riorganizzazione delineato è coerente:

- con le disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006,
- con la disciplina in materia di società partecipate di cui al d.lgs. 175/2016,
- con il citato percorso/accordo in essere tra ATO di Lecco e ATO di Como che hanno stabilito le modalità di raccordo e coordinamento fra ambiti territoriali ai fini dell'esercizio delle funzioni di regolazione e controllo della gestione dei rispettivi servizi idrici integrati, in particolare per l'ipotesi dei servizi erogati in favore di utenze di un ambito territoriale per il tramite di infrastrutture assegnate al gestore dell'altro ambito territoriale;
- con il riordino delle partecipazioni societarie di questa Amministrazione, in quanto consente, all'esito dell'intero processo, la dismissione della partecipazione in Lario Reti Holding S.p.A.

Il processo è in corso e, al momento, sono già stati approvati gli atti fondamentali di cui alle citate FASI 1, 2 e 3.

Si rende ora opportuno e necessario procedere alla COSTITUZIONE, da parte dei Comuni Comaschi: Albavilla, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Arosio, Brenna, Cabiato, Cantù, Capiago Intimiano, Carugo, Inverigo, Lambrugo, Lurago d'Erba, Mariano Comense, Monguzzo, Novedrate, Pusiano, di una SOCIETÀ IN HOUSE INTEGRALMENTE PARTECIPATA DAGLI STESSI "NEWCO" S.R.L. (FASE 4), deliberata dai Consigli Comunali, previa consultazione pubblica, con motivazione art. 5 D.Lgs. n. 175/2016, corredata dal parere dei Revisori dei Conti, e successivamente trasmessa alla Corte dei Conti per acquisirne il parere ed all'Autorità Garante.

4. Necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente pubblico

Le partecipazioni in società da parte degli Enti pubblici locali sono assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, in ragione dell'art. 4 TUSP: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo.

L'operazione complessiva è dettagliata all'interno del citato "DOCUMENTO PROGRAMMATICO" approvato dall'Assemblea dei soci di Lario Reti Holding S.p.A. in data 11.12.2023 (ALLEGATO n. 3)

La costituzione della NEWCO e la successiva scissione del ramo d'azienda da Lario Reti Holding S.p.A., che conferirà alla suddetta NEWCO la proprietà delle infrastrutture idriche situate nel territorio dei Comuni Comaschi, consentirà il subentro della Newco nel contratto di affitto del ramo di azienda inerente ai servizi idrici rientranti nell'area territoriale dell'ambito di Como, sottoscritto da Lario Reti Holding S.p.A. e Como Acqua S.r.l. in data 28.12.2023 (ALLEGATO n. 6) così da garantire la continuità del servizio idrico nell'ambito territoriale di Como e l'unificazione della gestione in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, concentrando nel concessionario territorialmente competente la disponibilità dei beni infrastrutturali e la gestione dei relativi servizi.

La gestione del servizio idrico integrato attraverso la gestione del contratto d'affitto di ramo d'azienda da parte della Newco rispetta il vincolo di attività di cui all'art. 4, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 175/2016. Si tratta infatti di un servizio di interesse generale che rientra fra le finalità perseguibili dal Comune mediante la costituzione di società e l'acquisto di partecipazioni l'art. 4 del TUSP che include, infatti, la realizzazione e la gestione di reti funzionali a servizi di interesse generale (comma 3), nonché la valorizzazione di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio (comma 4).

Si evidenzia che di fatto, seppur in presenza della costituzione di una nuova società a partecipazione pubblica (società in house sulla quale gli Enti esercitano pienamente il potere di indirizzo e controllo) non si determina un reale aumento di partecipazioni in capo a questa Amministrazione.

Con la successiva operazione di scissione da Lario Reti Holding S.p.A. in favore di Newco, viene meno la partecipazione di questo Comune in Lario Reti Holding S.p.A..

Mentre con la successiva fusione per incorporazione di Newco in Como Acqua S.r.l. si otterrà una sostanziale razionalizzazione delle partecipazioni di questa Amministrazione.

5. Le ragioni che giustificano l'operazione: la convenienza economica

Quanto al requisito della "convenienza economica" (art. 5, comma 1, del TUSP) si evidenzia che l'operazione è finalizzata alla realizzazione del diritto del Comune alla piena valorizzazione della sua quota di partecipazione in Lario Reti Holding S.r.l., anche per quanto attiene alla quota di valore delle azioni, che eccede il valore delle infrastrutture idriche che saranno trasferite alla NEWCO per effetto della scissione, come si evince dagli elementi di natura economico-patrimoniale caratterizzanti l'operazione, come valorizzati a seguito dell'approvazione del Bilancio al 31.12.2023 da parte di Lario Reti Holding Spa (precisando che detti valori dovranno essere oggetto di aggiornamento in funzione dei valori risultanti dal bilancio di LRH al 31.12.2024 o della diversa situazione economico patrimoniale posta a base del progetto di scissione);

Dai contenuti patrimoniali dell'operazione risulta che:

- il valore della quota spettante ai 17 soci Comuni comaschi, calcolata in proporzione alla quota di patrimonio netto detenuta in LRH al 31.12.2023, ha un valore complessivo pari a circa € 6.877.000,00=;
- Il Patrimonio netto verrà attribuito con la medesima stratificazione civilistica e fiscale attualmente esistente in LRH. In tal modo lo status di tutti i soci attualmente appartenenti a LRH verrà mantenuto invariato. L'eventuale successiva distribuibilità in capo ai soci di Newco dovrà tenere conto di tale fatto;
- In relazione alle componenti attive e passive attribuibili alla società beneficiaria a copertura del suddetto valore patrimoniale percentuale, relativamente all'ATTIVO:
 - Verranno attribuiti, al Valore Netto Contabile gli assets idrici oggetto del contratto di affitto di ramo d'azienda con Como Acqua S.r.L. sottoscritto in data 28.12.2023 per un importo attuale indicativamente pari a € 2.848.000,00=;
 - Verrà attribuita una quota di liquidità immediata che costituirà un credito di Newco nei confronti di LRH, pari ad euro 4.030.000. Tale importo costituisce la differenza tra € 6.878.000,00= (quota di patrimonio netto di competenza di Newco ed euro 2.848.000,00= pari al valore degli assets attribuiti).
La quota di liquidità immediata è pari a € 4.030.000= e sarà versata da LRH alla Newco entro 90 giorni dall'atto di scissione.
- relativamente al PASSIVO in capo a Newco, per effetto della cessione, verranno trasferiti anche tutti i rapporti giuridici inerenti al ramo d'azienda conferito a Newco, incluso il contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto con Como Acqua S.r.L. in data 28.12.2023.

All'esito della scissione, si prefigurerà quindi il seguente scenario:

- 1) A seguito del passaggio del contratto d'affitto d'azienda, già stipulato tra LRH e COMO ACQUA, alla Newco, quest'ultima incasserà annualmente € 250.000,00= dei quali una quota parte sarà destinata a far fronte agli ammortamenti e la restante parte sarà disponibile per la gestione societaria così come evidenziato nel PEF;
- 2) Newco, una volta completata l'operazione di scissione, avrà la facoltà di deliberare la distribuzione del dividendo per la parte incassata (circa €. 4.030.000). Le valutazioni circa la distribuzione dovranno tener conto del regime fiscale di dividendi (in denaro e di natura) e delle riserve dalle quali verranno attinti. per cui l'acquisizione di liquidità da parte di questa Amministrazione viene a costituire un beneficio diretto e solo minimamente inciso dai costi connessi all'operazione stessa.

Come evidenziato anche nella conclusione del documento costituente il Piano Economico Finanziario, si può concludere che la NewCo derivante dall'operazione di scissione della società LRH godrà di una autonomia reddituale, con risultati positivi in termini di utili e un flusso di cassa positivo tale da garantirne l'autonomia finanziaria.

Si evidenzia che, nell'ambito dell'operazione di scissione:

- i Comuni Comaschi per effetto della scissione cesseranno di essere soci di Lario Reti Holding S.r.l., mentre quest'ultima non dovrà essere titolare di alcuna partecipazione in Newco;
- le quote della Newco saranno attribuite ad ognuno dei Comuni Comaschi in modo proporzionale rispetto alle quote di partecipazione da ciascuno di essi attualmente detenute in Lario Reti Holding S.p.A. (ALLEGATO n. 10);
- l'operazione di scissione sarà: (a) parziale, in quanto riguarderà esclusivamente una parte del patrimonio di Lario Reti Holding S.r.l.; (b) proporzionale, in quanto consentirà di far pervenire ai Comuni Comaschi soci della Newco un ramo aziendale pari al valore patrimoniale proporzionalmente spettante ai Comuni stessi in ragione della partecipazione azionaria da loro attualmente detenuta in Lario Reti Holding S.r.l.; (c) asimmetrica, posto che i soci della Newco, al termine dell'operazione, deterranno esclusivamente quote della Newco e non avranno più alcuna partecipazione in Lario Reti Holding S.r.l., mentre al tempo stesso

i soci lecchesi della scindenda Lario Reti Holding S.r.l. non dovranno detenere alcuna quota della Newco; (d) condizionata al mancato esercizio, da parte dei soci lecchesi, del diritto di opzione sulle quote della Newco beneficiaria; (e) inscindibile, in quanto tutti i Comuni Comaschi dovranno aderire alla scissione.

6. Le ragioni che giustificano l'operazione: la sostenibilità finanziaria

Il Progetto prevede che, una volta costituita la Newco, venga attivata la procedura di scissione del ramo di azienda da LRH, con riferimento a beni e infrastrutture idriche ascrivibili alla competenza territoriale dei Comuni Comaschi, così da consentire alla Newco (società scindenda) di subentrare nell'affitto di ramo di azienda (al posto di Lario Reti Holding) e di percepire il relativo canone da parte di Como Acqua S.r.l., così garantendo adeguati mezzi finanziari per la sua operatività.

Per quanto sopra si specifica che:

- in capo a Newco non gravano oneri né gestionali, né economico-finanziari derivanti dalla gestione del ramo d'azienda conferito con la scissione, in quanto in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda (ALLEGATO N. 6) l'esercizio della stessa con i relativi costi ed oneri permarrà in capo a Como Acqua S.r.l.;
- Newco non assume alcun rischio connesso all'attività di impresa, considerate le previsioni del contratto di affitto, sia il fatto che il Servizio Idrico Integrato inteso come servizio all'utenza è già svolto da Como Acqua S.r.l., in capo alla quale già ricadono i rapporti con l'utenza, e che con la stipulazione del contratto di affitto la stessa Como Acqua S.r.l. ha assunto anche gli oneri connessi alla manutenzione delle reti;
- i costi per le funzioni amministrative e di governance di Newco sono garantiti dall'importo previsto nel contratto di affitto di ramo d'azienda, senza alcuna implementazione di personale (anche tenendo conto del fatto che la Newco avrà sede presso Como Acqua e si avvarrà del personale amministrativo della stessa per gli adempimenti necessari alla sua operatività)
- Newco è società destinata ad essere fusa per incorporazione in Como Acqua S.r.l., circostanza che comporta il contenimento dei costi di gestione della stessa;
- il contratto di affitto di ramo d'azienda esclude l'eventualità che l'esercizio del ramo d'azienda possa essere posto direttamente in capo a Newco, in quanto nel contratto suindicato Lario Reti Holding S.p.A. e Como Acqua S.r.l. hanno pattuito che in qualsiasi caso di risoluzione del contratto di affitto, inclusa l'ipotesi di scadenza del termine di durata dello stesso e ad eccezione dell'ipotesi di acquisizione del ramo per fusione da parte di Como Acqua S.r.l., quest'ultima, in aderenza alle disposizioni di cui al d.lgs. n.152/2006, esperiti gli opportuni iter deliberativi, procederà all'acquisto del ramo di azienda a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare in misura pari al Valore di Rimborso calcolato secondo i parametri regolatori;

A maggior chiarezza si evidenziano le caratteristiche fondamentali del citato Contratto d'affitto di ramo d'azienda Extra ATO (inerente ai servizi idrici rientranti nell'area territoriale dell'ambito di Como) sottoscritto tra Lario Reti Holding S.p.A. e Como Acqua S.r.l. in data 28.12.2023, in particolare:

- che, attraverso il suddetto Contratto le società hanno inteso garantire la continuità del servizio idrico nell'ambito territoriale di Como oltre a unificare la gestione, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, concentrando nel concessionario territorialmente competente la disponibilità dei beni infrastrutturali e la gestione dei relativi servizi;
- che il ramo d'azienda oggetto del contratto di affitto stipulato in data 28.12.2023 è costituito da: *"Il complesso dei beni materiali e immateriali e dei rapporti giuridici afferenti al ramo d'azienda di titolarità dell'Affittante ed avente ad oggetto l'esercizio di un segmento del*

servizio idrico, territorialmente coincidente con i Comuni Comaschi”, incluso il rapporto di lavoro con il personale dipendente addetto al ramo, ricomprendendo, quindi, l’intero ramo d’azienda che sarà successivamente oggetto di scissione in favore della beneficiaria Newco;

- il contratto di affitto di ramo di azienda prevede il pagamento, da parte di Como Acqua S.r.l., di un canone di affitto determinato in corrispondenza con il costo di produzione del servizio riconoscibile in tariffa e al valore degli ammortamenti dei beni costituenti il ramo, aumentato di una quota di rimborso spese ed oneri per la gestione del contratto;
- a seguito della successiva operazione di scissione e in attesa della futura fusione per incorporazione di Newco in Como Acqua S.r.l., Newco subentrerà a Lario Reti Holding S.p.A. nella titolarità del contratto di affitto di ramo di azienda, percependo il relativo canone, come meglio specificato nel capoverso successivo, motivo per cui in fase di costituzione sarà sufficiente dotare la Newco del capitale sociale necessario per le operazioni di costituzione e avvio delle attività degli organi (Amministratore Unico e Organo di controllo monocratico).

Il progetto necessita del conferimento del Capitale Sociale da parte dei soci in fase di costituzione della Newco che, per quanto sopra, è stato quantificato in € 20.000,00 complessivi, che ciascun socio conferirà in base alla quota del capitale sociale sottoscritto, come evidenziata nella TABELLA QUOTE (ALLEGATO n. 10)

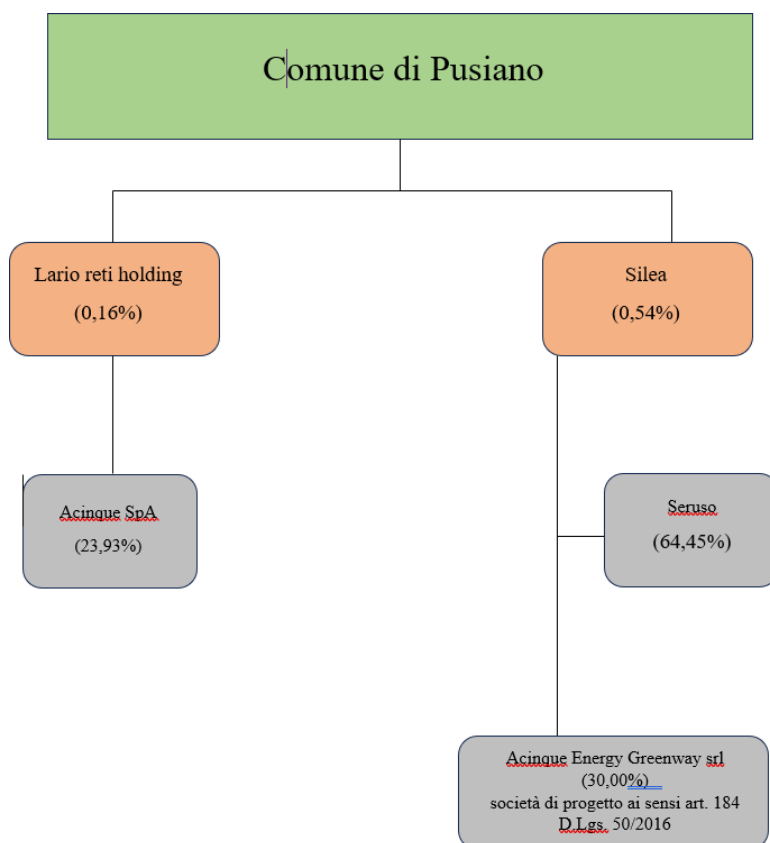
7. Sostenibilità economico-finanziaria gestione del servizio:

Con riferimento al Servizio in affidamento, si veda il Piano Economico Finanziario della gestione del servizio così come riportato nell'ALLEGATO n. 14.

8. Compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

Nel caso di costituzione di nuova società da parte di una P.A., l'Ente pubblico locale è chiamato, innanzitutto, ad un'analisi delle proprie partecipazioni (anche in organismi partecipati diversi da quelli societari), onde evitare lo spreco di risorse – contrario al principio di razionalizzazione della spesa pubblica voluta dal Legislatore.

A- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI attuale



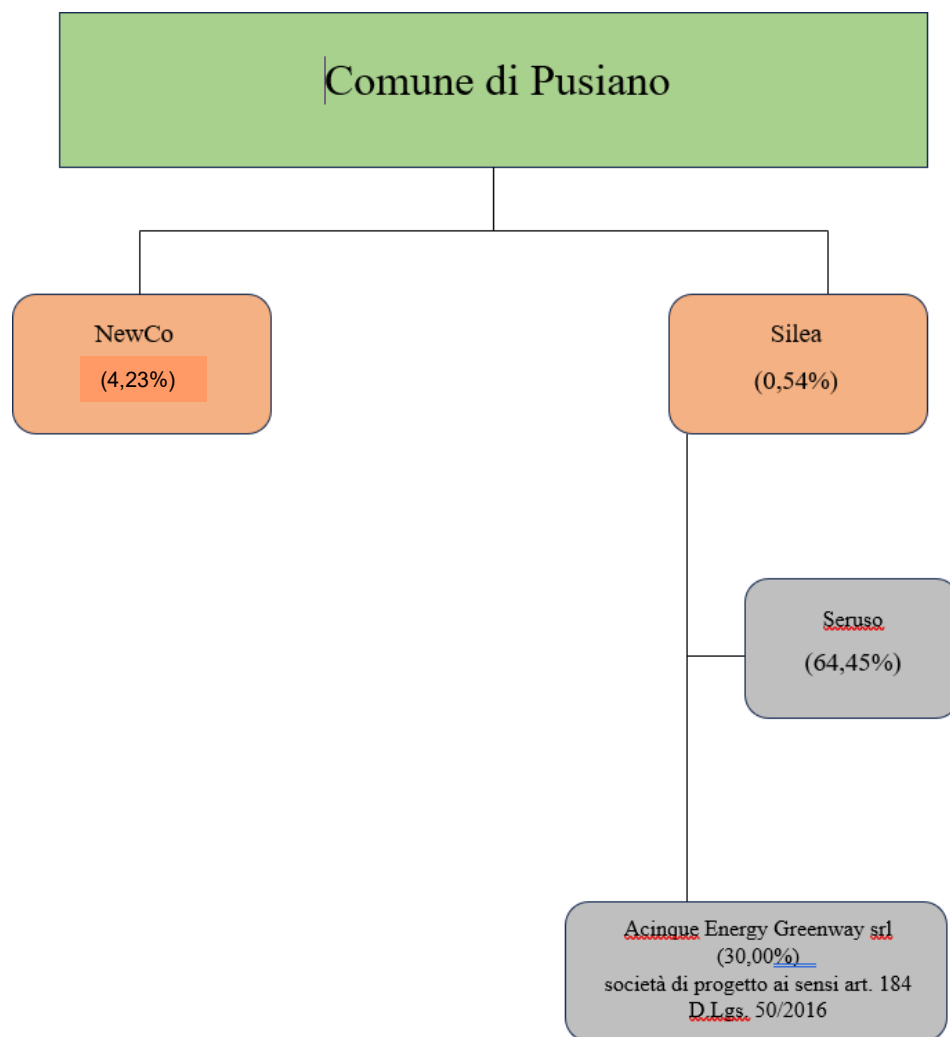
L'operazione in sè garantisce:

- la coerenza della delibera con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, che deriva dalla finalità dell'operazione, che è diretta alla razionalizzazione dell'assetto delle reti e dei servizi idrici, in ottemperanza alle prescrizioni degli artt. 147 e seguenti del d.lgs. 152 del 2006;
- l'attuazione dei principi di razionalizzazione delle partecipazioni azionarie degli enti locali richiesta dal TUSP, con l'uscita dei Comuni Comaschi dalla compagine societaria di Lario Reti Holding S.p.A., società gestore dei servizi idrici in un ambito territoriale diverso rispetto a quello di appartenenza dei Comuni Comaschi, tenuto conto che l'unica ragione che allo stato attuale giustifica la partecipazione di questi ultimi al capitale della società in questione risiede nella titolarità dei beni infrastrutturali di rete destinati al servizio dell'ambito territoriale di Como.

Come si evidenzia nei successivi grafici, di fatto, seppur in presenza della costituzione di una nuova società a partecipazione pubblica, non si determina un reale aumento di partecipazioni in capo a questa Amministrazione.

Con la successiva operazione di SCISSIONE da Lario Reti Holding S.p.A. in favore di Newco, viene meno la partecipazione di questo Comune in Lario Reti Holding S.p.A., per cui la situazione a seguito dell'operazione di scissione sarà la seguente:

B- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI POST SCISSIONE

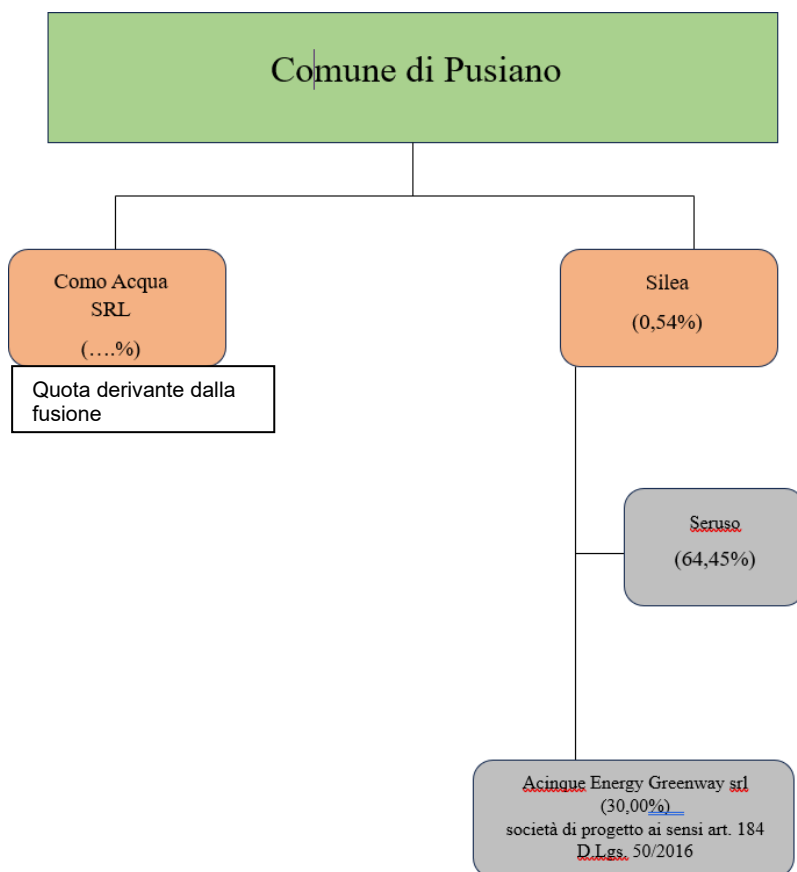


Inoltre, con la successiva FUSIONE PER INCORPORAZIONE di Newco in Como Acqua S.r.l. si otterrà una sostanziale razionalizzazione delle partecipazioni di questa Amministrazione, con riduzione delle partecipazioni Dirette ed Indirette.

C -
GRAFICA DELLE
FUSIONE

[Usare una citazione significativa del documento per attirare l'attenzione del lettore o usare questo spazio per enfatizzare un punto chiave. Per posizionare questa casella di testo in un punto qualsiasi della pagina, è sufficiente trascinarla.]

RAPPRESENTAZIONE
PARTECIPAZIONI POST



9. “compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese” (art. 5, comma 2, del TUSP)

L’operazione non ha effetti anticoncorrenziali e costituisce anzi attuazione della disciplina normativa che impone la concentrazione dei servizi idrici in un unico concessionario gestore all’interno dell’ambito territoriale di competenza.

La costituzione di Newco da parte dei Comuni Comaschi a fronte del trasferimento del ramo di azienda contenente, fra l’altro, beni e strutture destinati all’ambito territoriale di Como, nonché la successiva fusione per incorporazione di Newco in Como Acqua S.r.l. non costituiscono violazione della normativa in materia di aiuti di stato alle imprese, poiché i Comuni non versano nella nuova società risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato, e che quindi non esiste, in assoluto, il presupposto per configurare l’ipotesi di violazione della concorrenza.

10. Conclusioni

Alla luce di tutte le considerazioni, di cui sopra, l’operazione di costituzione della NEWCO S.r.l. appare giustificabile, ampiamente motivata e rispondente di tutti i criteri di legge, in quanto:

- **è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali** del Comune di Pusiano, costituendo la base per attuare una concreta operazione di razionalizzazione;
- **è economicamente conveniente**;

- **la gestione del Servizio è sostenibile dal punto di vista economico-finanziario** ed è rispettosa dei **principi di cui al D.lgs. n. 201/2022** che pone al centro delle politiche pubbliche il cittadino-utente per i cui bisogni l'Amministrazione comunale è chiamata, nell'ambito della propria autonomia costituzionale, a scegliere la modalità di gestione che ritiene più opportuna per il miglior conseguimento degli interessi della Collettività;
- **risponde ai principi di efficienza, efficacia e di economicità** dell'azione amministrativa;
- **è coerente, e non in contrasto, con la disciplina in materia di aiuti di stato** alle imprese.